



ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DI GENOVA

Piazza San Matteo, 18 – 16123 Genova

Il sottoscritto Dott. Maurizio Pecoraro, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova al n. 1185 sez. A con studio in Genova, Via Innocenzo Frugoni, 19/1 (telefono 010562330 – email: maurizio@studiopecoraro.net – pec: maurizio.pecoraro@pec.it)

PREMESSO CHE

ha ricevuto incarico dal Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Genova, Arch. Paolo Raffetto, per una consulenza finalizzata alla redazione di un parere riguardante il corretto inquadramento fiscale e previdenziale delle somme corrisposte ai Tirocinanti presso le sedi dei Soggetti Ospitanti nell'ambito del Tirocinio Professionale regolamentato dagli artt. 17 e 18 del DPR 5 giugno 2001 n. 328 ed attivati con la Convenzione tra il Dipartimento Architettura e Design dell'Università degli Studi di Genova e gli Ordini degli Architetti P.P.C. delle Province di Genova, Imperia, Savona e La Spezia, espone il seguente

PARERE

La natura del rapporto di tirocinio professionale

Per quanto in esame, in questa sede, ritiene utile iniziare la disamina partendo dalla natura del rapporto di tirocinio professionale così come regolamentato dall'art. 6, comma 6, DPR 7 agosto 2012 n. 137 (Riforma delle Professioni).

MAURIZIO PECORARO

VIA I. FRUGONI, 19/1 - 16121 GENOVA

“... il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale, fermo quanto disposto dall’art. 9 comma 4 ultimo periodo, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (Disposizione sulle Professioni Regolamentate) convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012 che così dispone: “al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfetariamente concordato dopo i primi 6 mesi di tirocinio”.

Quello che si deduce dalla lettura della normativa è che il rapporto di tirocinio che si instaura tra le parti è un tipo di rapporto a carattere esclusivamente formativo, quindi per sua natura gratuito e la cui natura giuridica non integra l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale: l’obbligo del Professionista è quello di impartire l’insegnamento nella pratica ed il Tirocinante ha l’interesse ad apprendere ed acquisire una formazione tale da consentirgli il superamento dell’esame di stato per l’accesso alla professione.

Il trattamento economico del tirocinio professionale risulta quindi non obbligatorio (fatti salvi i tirocini che superano i 6 mesi) in quanto è facoltà del “Dominus” (Soggetto Ospitante) riconoscere un incentivo economico al proprio Praticante il cui apporto sia di rilevante valore ed utilità per favorirne ed incentivarne l’assiduità e l’impegno nell’attività svolta.

Tale principio è altresì ribadito nel Codice Deontologico degli Architetti (testo in vigore dal 1° settembre 2017) all’articolo 22 – Rapporti con i Tirocinanti – laddove richiama le disposizione sul Tirocinio previsto dagli

artt. 17 e 18 DPR 328/2001 e dall'art. 6 DPR 137/2012 non istituendo alcun obbligo di natura economica tra le parti.

La natura dei compensi erogati ai tirocinanti

Avuto riguardo alla sopracitata "Convenzione per l'attività di Tirocinio Professionale", l'art. 5 c. 1 della stessa, ne quantifica la durata in 720 ore da svolgersi entro un periodo di 6 mesi (rimanendo quindi dentro la soglia che farebbe scattare l'obbligo di erogare un compenso) e quindi, qualora vi sia un riconoscimento economico del rapporto di tirocinio da parte del Soggetto Ospitante, come già chiarito, il rapporto che si instaura tra il Professionista ed il Praticante è privo del requisito della subordinazione e mancano gli elementi tipici del lavoro autonomo, che è caratterizzato in prima luogo dalla mancanza di eterodirezione, pertanto le somme erogate assumono la natura di compenso per "borsa di studio" e sono fiscalmente assimilate ai redditi di lavoro dipendente così come previsto dall'art. 50, c. 1, lettera c) del DPR 917/1986 "...somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante..."

Tali somme sono altresì soggette a ritenuta fiscale sulla base del combinato disposto dagli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 nonché alle trattenute IRPEF – con applicazione delle aliquote per scaglioni di reddito previsti dall'art. 11 del DPR 917/1986 - ed a quelle per addizionale comunale e regionale all'IRPEF.

Se spettanti, saranno altresì riconosciute al Praticante le detrazioni per lavoro dipendente e/o carichi familiari, oltre al bonus ex D.L. 66/2014 (c.d. Bonus Renzi).

Annualmente il Soggetto Ospitante dovrà certificare le somme erogate attraverso la Certificazione Unica e presentare il Modello 770.

In relazione a quanto sopra, si segnala che il c.d. "rimborso spese", al quale talvolta si fa riferimento fra professionisti, alludendo a un forfait mensile da corrispondere ai praticanti, è in realtà un termine improprio e fuorviante. Il corretto utilizzo invece si riferisce unicamente al rimborso di una spesa sostenuta e documentata e precedentemente concordata (come ad esempio il rimborso di un biglietto ferroviario per recarsi in un cantiere fuori dal territorio comunale). In conclusione, il rimborso spese non può essere utilizzato per il trattamento economico delle somme corrisposte ai tirocinanti, anche considerando che questa tipologia di corrispettivo subisce un differente trattamento tributario.

Esclusione dagli obblighi contributivi ed assicurativi

Il tirocinio professionale è escluso dal prelievo contributivo e pertanto non dovrà essere disposto alcun adempimento INPS, non dovendosi iscrivere il tirocinante alla Gestione Separata.

Parimenti, il tirocinio è escluso dall'obbligo assicurativo INAIL.

E' prevista tuttavia, a carico del Soggetto Ospitante, l'assicurazione per Responsabilità Civile verso terzi del tirocinante (come ribadito anche dall'art. 9 della Convenzione).

Documentazione di supporto

Si allega a titolo esemplificativo e di contributo:

- bozza di documento di proposta di conferimento di una borsa di studio;
- bozza di documento di accettazione della borsa di studio;
- bozza di documento relativo al valore della borsa di studio;
- bozza dichiarazione detrazioni d'imposta.

Genova, 19/04/2019

Dott. Maurizio Pecoraro



PROPOSTA DI CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO

CARTA INTESTATA DELLO STUDIO

Gentile Architetto

Data

OGGETTO: Proposta di conferimento di borsa di studio

Con riferimento ai colloqui intercorsi, siamo lieti di comunicarLe che con decorrenza Le viene riconosciuta una borsa di studio i cui elementi sono evidenziati nei successivi punti.

A) CONDIZIONI, DURATA, LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

La borsa di studio Le viene concessa per il periodo dal al, salvo diversi accordi che dovessero intervenire tra le parti con comunicazione scritta. Nel corso di tale periodo Ella potrà usufruire della ns. sede in, via o di altre sedi che Le verranno comunicate secondo le esigenze del caso.

B) VALORE

Per l'ammontare della borsa di studio si rimanda all'allegato alla presente nel quale si evidenziano, oltre all'importo complessivo concesso e alle modalità di pagamento, anche altre eventuali puntualizzazioni sulle modalità operative per lo svolgimento del rapporto tra le parti.

L'erogazione della borsa di studio avverrà in ogni caso tramite acconti aventi periodicità mensile contro emissione da parte Sua di regolari ricevute e non essendo la stessa identificabile né quale retribuzione di lavoro dipendente, né quale corrispettivo a fronte di servizi o di determinate prestazioni professionali verrà erogata ai sensi della lettera c) comma 1 dell'art. 50 TUIR e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulle somme corrisposte verranno operate le ritenute di legge degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e saranno riconosciute le detrazioni spettanti, per il diritto delle quali Ella dovrà rilasciare specifica dichiarazione.

C) UNITARIETA' DI RAPPORTO E RISERVATEZZA

Dal presente rapporto resta esclusa qualsiasi caratteristica di subordinazione e Lei non sarà pertanto vincolato da alcun elemento tipico di tale rapporto.

In ogni caso si impegna per tutto il periodo di validità della borsa di studio, e anche per quello successivo alla sua cessazione, a mantenere riservate le informazioni e la documentazione delle quali Ella venisse in possesso, mentre sono considerate motivo per l'interruzione immediata del nostro rapporto, la violazione del segreto professionale e l'assumere accordi personali con i clienti.

Nel metterLe a disposizione le attrezzature in uso nello studio Le precisiamo che, sia i collegamenti tramite internet, sia la posta elettronica, anche se personale, sono unicamente finalizzati allo svolgimento della Sua attività oggetto della presente proposta e pertanto l'utilizzo al di fuori di questo contesto è considerato uso illecito con ogni conseguente responsabilità.

Il presente accordo potrà essere modificato con successivi accordi scritti, accettati dalle parti.

Restiamo in attesa di ricevere copia della presente e dei documenti allegati da Lei firmati per accettazione e Le auguriamo che l'opportunità offertaLe possa rappresentare un momento significativo per la Sua formazione.

Per lo Studio

Allegati: valore della borsa di studio
dichiarazione per detrazioni di imposta
copia codice deontologico

ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Architetto

Spett. Le
Studio
Via
Cap Città

Data

OGGETTO: Accettazione Vostra proposta di conferimento di borsa di studio

Ho ricevuto la Vs. lettera di proposta di conferimento di borsa di studio del seguente letterale tenore:

Con riferimento ai colloqui intercorsi, siamo lieti di comunicarLe che con decorrenza dal Le viene riconosciuta una borsa di studio i cui elementi sono evidenziati nei successivi punti.

A) CONDIZIONI, DURATA, LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

La borsa di studio Le viene concessa per il periodo dal al, salvo diversi accordi che dovessero intervenire tra le parti con comunicazione scritta. Nel corso di tale periodo Ella potrà usufruire della ns. sede in, via o di altre sedi che Le verranno comunicate secondo le esigenze del caso.

B) VALORE

Per l'ammontare della borsa di studio si rimanda all'allegato alla presente nel quale si evidenziano, oltre all'importo complessivo concesso e alle modalità di pagamento, anche altre eventuali puntualizzazioni sulle modalità operative per lo svolgimento del rapporto tra le parti.

L'erogazione della borsa di studio avverrà in ogni caso tramite acconti aventi periodicità mensile contro emissione da parte Sua di regolari ricevute e non essendo la stessa identificabile né quale retribuzione di lavoro dipendente, né quale corrispettivo a fronte di servizi o di determinate prestazioni professionali verrà erogata ai sensi della lettera c) comma 1 dell'art. 50 TUIR e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulle somme corrisposte verranno operate le ritenute di legge degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e saranno riconosciute le detrazioni spettanti, per il diritto delle quali Ella dovrà rilasciare specifica dichiarazione.

C) UNITARIETA' DI RAPPORTO E RISERVATEZZA

Dal presente rapporto resta esclusa qualsiasi caratteristica di subordinazione e Lei non sarà pertanto vincolato da alcun elemento tipico di tale rapporto.

In ogni caso si impegna per tutto il periodo di validità della borsa di studio, e anche per quello successivo alla sua cessazione, a mantenere riservate le informazioni e la documentazione delle quali Ella venisse in possesso, mentre sono considerate motivo per l'interruzione immediata del nostro rapporto, la violazione del segreto professionale e l'assumere accordi personali con i clienti.

Nel metterLe a disposizione le attrezzature in uso nello studio Le precisiamo che, sia i collegamenti tramite internet, sia la posta elettronica, anche se personale, sono unicamente finalizzati allo svolgimento della Sua attività oggetto della presente proposta e pertanto l'utilizzo al di fuori di questo contesto è considerato uso illecito con ogni conseguente responsabilità.

Il presente accordo potrà essere modificato con successivi accordi scritti, accettati dalle parti.

Con la presente porto a Vs. conoscenza la mia accettazione.

L'accettazione costituisce anche autorizzazione al trattamento dei miei dati personali, anche in via informatica, nei limiti necessari all'esecuzione del rapporto. Alla cessazione del rapporto, senza bisogno di alcuna comunicazione, i miei dati personali verranno bloccati. Potrò esercitare tutti i diritti attribuitimi dal codice della privacy, che mi avete comunicato e comunque a me ben noti, in qualsiasi momento, rivolgendomi al titolare dello studio.

L'accordo oggi concluso avrà, secondo le intese, decorrenza dal.....

Con i migliori saluti.

Allegati: valore della borsa di studio
dichiarazione per detrazioni di imposta
copia codice deontologico

(Arch.....)

VALORE DELLA BORSA DI STUDIO

Architetto

Spett.le

Studio

Via

Cap Città

Oggetto: Valore della borsa di studio

Con riferimento ai colloqui intercorsi, Vi confermo che, con decorrenza dal, l'importo della borsa di studio da Voi concessa e da me accettata ammonta a complessivi Euro

L'erogazione, come già detto, avverrà tramite acconti aventi periodicità mensile e contro emissione da parte mia di regolare ricevuta.

Con i migliori saluti.

Data,

(Arch.....)

DICHIARAZIONE PER DETRAZIONI DI IMPOSTA

Cognome _____

Nome _____

residente in _____

codice fiscale _____

Dichiarazione per detrazioni d'imposta anno

Con riferimento all'assegnazione della Vs. borsa di studio dichiaro sotto la mia responsabilità che ho diritto alle seguenti detrazioni d'imposta annue:

Per redditi di lavoro dipendente (e assimilato) euro _____

Per carichi di famiglia euro _____

Totale detrazioni euro _____

Mi impegno a comunicare tutte le variazioni dell'attuale situazione esonerando il sostituto d'imposta da ogni responsabilità.

In fede.

Data.....

(Arch.....)